

**OGGETTO: COLLEGATO AMBIENTALE 2016: LE PRINCIPALI NOVITÀ PER EDILIZIA, APPALTI, AMBIENTE**

- Evento È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, la **Legge n° 221 del 28.12.2015**, recante: **"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"** (cosiddetto *"Collegato ambientale"* alla Legge di stabilità 2016).
- Entrata in vigore **02 febbraio 2016**
- Sintesi delle disposizioni contenute
- **Aree marine**, tutela della natura e sviluppo sostenibile (capo I art. 1-7)
  - Valutazione di impatto ambientale e sanitario (capo II art. 8-9)
  - **Energia** (Capo III - artt. 10-15)
  - **Acquisti verdi** (Capo IV - artt.16-22)
  - **Gestione dei rifiuti** (capo V e VI - Artt. 23-50)
  - **Bonifiche e danno ambientale** (Art. 31, 56 e 78)
  - **Difesa del suolo** (Capo VII Artt. 51 - 57)
  - **Risorse idriche e acque reflue** (Capo VIII - Artt. 58-63)
  - **Capitale naturale e contabilità ambientale** (articolo 67)
  - **Materiali da scavo e di estrazione** (art. 28)
  - **Impianti radio e sorgenti sonore** (art. 64)
  - Urbanistica ed espropri (art. 22)

Cenni sugli aspetti principali

<p><b>Valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione</b></p>	<p>Una serie di disposizioni intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.</p> <p>In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla Valutazione di impatto ambientale (<u>VIA</u><sup>1</sup>), nazionale o regionale, si prevede che <b>le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento</b>, che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.</p>
<p><b>Valutazione di impatto sanitario per determinati progetti</b></p>	<p>Si prevede lo svolgimento - nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale (<u>VIA</u>) - di una Valutazione di impatto sanitario (<u>VIS</u><sup>2</sup>), a cura del proponente l'opera o l'intervento, in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le raffinerie di petrolio greggio;</li> <li>• gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;</li> <li>• i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;</li> <li>• le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.</li> </ul>
<p><b>Sistemi efficienti di utenza (SEU)</b></p>	<p>Nella definizione di <b>"sistema efficiente di utenza"</b> (ovverosia è un impianto elettrico alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe complessivamente installata sullo stesso sito.</p> <p>Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del</p>

<sup>1</sup> È il PROCEDIMENTO mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti significativi e negativi sull'ambiente e sui beni culturali, che possono derivare dalla **REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO – OPERA (siano essi pubblici che privati)**

<sup>2</sup> La valutazione di impatto sulla salute (VIS) è una procedura partecipata per valutare il rischio attribuibile a interventi o strategie prima che siano decisi, e per questo è uno strumento per i decisori. La VIS utilizza gli studi sui danni (passati) e sui rischi (attuali) per effettuare una valutazione sugli impatti (futuri). La VIS prevede un percorso che ha ampie similitudini con la valutazione di impatto ambientale (VIA) e si può bene inquadrare anche in una valutazione ambientale strategica (VAS).

	<p>regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario.</p>
<p><b>Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas</b></p>	<p>Si amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse<sup>3</sup> e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'Allegato 1, annesso al D.M. 06/07/2012.</p> <p>Sono inseriti in tale elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;</li> <li>• i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali nonché della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.</li> </ul> <p>Per utilizzare tali sottoprodotti è necessario inviare apposita comunicazione alla Regione e al Gestore Servizio Energie (GSE) che aggiorneranno l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e la qualifica dell'impianto quale IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili). Si ricorda che per la qualifica di sottoprodotto è <b>comunque necessario</b> rispettare l'articolo 184 bis del D. L gs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Per rispettare tale articolo devo compiere quanto previsto in tutte e quattro le lettere dell'articolo contemporaneamente.</p>
<p><b>Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale</b></p>	<p>Sono introdotte regole procedurali sulla definizione delle modalità con le quali gli impianti autorizzati possono attraversare beni ed aree demaniali quali strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, ecc.</p> <p>Il soggetto che domanda l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, proporrà le modalità di attraversamento, mentre i soggetti titolari - ovvero gestori di beni, aree e zone demaniali - assumeranno le loro determinazioni relative alla proposta entro 30 giorni.</p> <p>È previsto un meccanismo di <b>silenzio/assenso</b> tale che, decorso inutilmente il termine suddetto, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Le disposizioni in commento si applicherebbero anche ai procedimenti in corso.</p>
<p><b>Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento</b></p>	<p>Per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento - <u>entrati in esercizio prima del 31.12.2012<sup>4</sup></u> - connessi ad ambienti a destinazione agricola (art. 3, comma 4-<i>bis</i> del D.L. 78/2009: un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore, costituito da una o più sezioni funzionanti in cogenerazione, associato a una rete di teleriscaldamento per il trasporto e la distribuzione del calore alle utenze per utilizzazioni esclusivamente di tipo civile, quali la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento e il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola), la norma che prevede di applicare agli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2012 il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal D. L gs 28/2011 (art. 25, comma 1, del D. L gs 28/2011) si interpreta nel senso che al 31/12/2012 non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma <b>anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica</b>.</p>
<p><b>Acquisti pubblici "verdi" ("green public procurement")</b></p>	<p>Si interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, modificando gli artt. 75 e 83 del Codice (D. L gs 163/2006) al fine di prevedere la <b>riduzione dell'importo della garanzia</b>, e del suo eventuale rinnovo, <b>per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali</b>. Viene previsto che il bando, nel caso di adozione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi, inclusa la fase di smaltimento e recupero.</p>
<p><b>Disposizioni per</b></p>	<p>Per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e</p>

<sup>3</sup> Il D.Lgs 152/06 e, s.m.i. dettaglia nello specifico le biomasse combustibili consentite che sono descritti all'art. 269 ed elencate nell'allegato X. Per le esclusioni da rifiuto si veda l'articolo 185 commi 1 e 2.

<sup>4</sup> Entro tale data deve essere entrata nell'esercizio commerciale sia l'energia elettrica sia termica

<p><b>promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE</b></p>	<p>finanziamenti in materia ambientale costituisce titolo preferenziale il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali come EMAS o 14001. In particolare, costituisce elemento di preferenza nell'assegnazione dei finanziamenti in materia ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o comunque di un sistema di eco-gestione ai sensi del Regolamento EMAS;</li> <li>• il possesso della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia;</li> <li>• il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (<i>Ecolabel UE</i>).</li> </ul>
<p><b>Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi</b></p>	<p>Si introduce il nuovo art. 68-<i>bis</i> del Codice dei contratti pubblici (D. L. gs 163/2006) il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione), relativi determinate categorie di forniture e affidamenti.</p>
<p><b>Atti soggetti a trascrizione nei libri fondiari</b></p>	<p>Sono introdotti nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nei libri fondiari anche i contratti contemplati dall'art. 2643, numero 2-<i>bis</i>, del Codice civile, vale a dire <b>quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori</b> comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.</p>
<p><b>Terre e rocce da scavo articolo 28</b></p>	<p>Si interviene sul D.M. 161/2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di "<i>materiali da scavo</i>" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose.</p> <p><u>Approfondimento:</u></p> <p>La possibilità di gestire le terre e rocce da scavo, ora più correttamente definiti come materiali da scavo, secondo le norme dei sottoprodotti (articolo 184 bis del D. L. gs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni) e non più come rifiuti (articolo 183, comma 1 D.L. gs 152/06 e, s.m.i.), ha trovato la sua regolamentazione con le nuove modifiche normative introdotte dal Decreto del Fare (artt. 41 e 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito in L. 98/2013). In pratica attualmente possono essere gestiti come sottoprodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i materiali da scavo derivanti da attività o opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, per i quali si applica il Regolamento di cui al D.M. 161/2012, in virtù di quanto disposto dall'art. 41 comma 2 della L. 98/2013, che ha aggiunto all'art. 184 bis del D. L. gs. 152/2006 il comma 2 bis;</li> <li>- i materiali da scavo che derivano da attività o opere non sottoposte a VIA o ad AIA, sempre indipendentemente dalle volumetrie scavate, per i quali si applicano le prescrizioni disposte dall'art. 41 bis.</li> </ul> <p>Proprio sulla base delle procedure semplificate introdotte dall'art. 41 bis, i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA/AIA, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, possono essere gestiti come sottoprodotti, e non come rifiuti, se vengono rispettate le quattro condizioni previste dal citato art. 41 bis comma 1- lettere a), b), c) e d).</p> <p>Il rispetto di queste condizioni va attestato con un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (atto sostitutivo di atto notorio).</p>
<p><b>Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi</b></p>	<p>Si prevede l'obbligo per il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi, che non provvede direttamente al loro trattamento, di consegna dei medesimi rifiuti unicamente a imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti.</p>
<p><b>Gestione del fine vita dei</b></p>	<p>Si prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed</p>

<p><b>pannelli fotovoltaici</b></p>	<p>elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale (immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione che dovrebbe inserire la modifica) un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.</p>
<p><b>Rifiuti ammessi in discarica</b></p>	<p>Si dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. Inoltre si escludono dall'obbligo di trattamento prima del collocamento in discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente, demandando all'ISPRA l'individuazione dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.</p>
<p><b>Immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico</b></p>	<p>Si prevede un meccanismo per <b>agevolare</b>, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di Euro per l'anno 2016), <b>la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.</b> Sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato annualmente dalla Conferenza Stato - Città e Autonomie locali.</p>
<p><b>Manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive</b></p>	<p>Si prevede - modificando il Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 - che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;</li> <li>• <b>ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti</b>, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</li> </ul> <p>La disposizione modificata è stata anche oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale.</p>
<p><b>Silenzio assenso a fini di tutela dell'assetto idrogeologico</b></p>	<p>Si dispone che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico <b>non si applica la regola del silenzio-assenso</b> della pubblica amministrazione prevista dall'art. 20 della L. 241/1990, tra le cui eccezioni vi sono anche la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'incolumità e salute pubblica.</p>
<p><b>Credito d'imposta per interventi di bonifica dell'amianto</b></p>	<p>Vengono introdotti incentivi per le imprese, attraverso il <b>credito d'imposta del 50%</b> delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali, a favore dei titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. L'investimento dovrà essere di <b>almeno 20.000 euro</b> e avvenire sul territorio italiano. Servirà un decreto attuativo da emanare entro il 2.5.16. È inoltre istituito un apposito fondo per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di <b>edifici pubblici</b>. Anche qui è previsto un decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente.</p>
<p><b>Infrastrutture per impianti radioelettrici</b></p>	<p>Si prevede la copertura a carico dei soggetti presentatori degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-<i>bis</i> del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.L. gs 259/2003.</p>
<p><b>Miscelazione rifiuti</b></p>	<p>Attraverso l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 187 (Divieto di miscelazione di</p>



	<p>rifiuti pericolosi) del D. L gs 152/2006, si stabilisce che le miscele non vietate ai sensi dell'articolo in questione, non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, "non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge".</p>
<p><b>Parrucchieri, estetisti ecc ...</b></p>	<p>L'articolo 69 stabilisce importanti semplificazioni per Servizi di Saloni di Barbieri e Parrucchieri, Istituti di bellezza e attività di tatuaggio e piercing.</p> <p>Infatti, tutti i rifiuti pericolosi prodotti potranno essere trasportati in conto proprio, per una quantità massima di 30 Kg al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento e, si considera inoltre assolto l'obbligo di registrazione nel Registro di Carico e Scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al catasto dei Rifiuti (Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD), anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D.L gs. 152/2006 e, s.m.i..</p> <p>L'adesione a tale modalità semplificata di Gestione dei Rifiuti Speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei Rifiuti (SISTR), da cui erano comunque già escluse tutte quelle aziende che non superavano i 10 dipendenti.</p>

Riferimenti normativi LEGGE 28 dicembre 2015, n° 221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)

Importante Per maggiori dettagli consultate il dossier della [Camera dei Deputati](#)

#### Terre e rocce da scavo come rifiuti

L' **onere della prova** è in capo a colui che deduca la configurabilità della nozione di sottoprodotto piuttosto che di quella di rifiuto

Prova che deve essere **obiettiva, univoca e completa** non potendosi tener conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente Cass. Sez. III pen. 18.11.10 n. 40855

#### Funzioni e competenze: D.M. 161/2012

Il proponente o il produttore attesta il rispetto dei quattro punti che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante la redazione di un **PIANO DI UTILIZZO** soggetto ad istruttoria da parte dell' **AUTORITA' COMPETENTE che approva**

Ad **ARPA** compete su richiesta motivata dell'autorità competente la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale

L'**avvenuto utilizzo** deve essere comunicato mediante Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà da parte dell'esecutore all'**Autorità Competente**

#### Funzioni e competenze: art. 41 bis

Il proponente o il produttore attesta il rispetto dei quattro punti che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'**Arpa (comma 2) territorialmente competente**

Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere **coordinato con l'iter edilizio**

Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo ad **Arpa**